

Progetto “Assessing conflict of interests - ACOI” ammesso a finanziamento nell’ambito del PRIN 2022 PNRR
- CUP J53D23018880001, Codice Progetto Prot. P2022JSLZW

Report

Il conflitto di interessi: struttura, elementi e limiti. Un’analisi della giurisprudenza amministrativa

L’analisi finalizzata ad individuare la struttura e gli elementi di base dell’istituto del conflitto d’interessi ha coinvolto seguenti riferimenti normativi:

- Art. 6 bis l. n. 241/1990 (legge generale sull’attività amministrativa);
- Art. 51 codice di procedura civile;
- Art. 6 d.P.R. n. 63/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- Art. 53 d.lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego);
- Art. 78 d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali);
- Art. 42 d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici in vigore sino al 30/6/2023);
- Art. 16 d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici in vigore dal 1/7/2023);

In relazione alle fattispecie disciplinate da tali norme si è iniziato a delineare i tratti comuni e quelli di differenziazione delle varie ipotesi di conflitto di interessi, anche attraverso l’esame della dottrina che si è occupata del tema¹ e della giurisprudenza formatasi nel corso degli ultimi anni.

La ricerca giurisprudenziale è stata condotta attraverso banche dati e con l’utilizzo di parametri di ricerca a testo libero e mediante richiami normativi, delimitando sul piano temporale il campo di indagine, almeno per ora, agli ultimi dieci anni.

Per una prima, essenziale bibliografia v.: G. D’ANGELO, *Conflitto di interessi ed esercizio della funzione amministrativa*, G. Giappichelli, Torino, 2020; A. LALLI, *I conflitti di interesse: tendenze e problemi aperti*, in *Istituzioni del federalismo*, 3/2022, p. 515 ss.; A. LALLI, *Conflitti di interesse nel diritto privato e nel diritto pubblico: una rassegna*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, p. 155 ss.; I.A. NICOTRA, *Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d’imparzialità*, in *Rivista AIC* n. 3/2020 e in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*; F. GAFFURI, *Note in merito alla nozione di conflitto di interessi procedimentale*, in *CERIDAP* n. 3/2020; E. TRAVERSARI, *Il conflitto di interessi e l’inconferibilità degli incarichi extraistituzionali nel pubblico impiego italiano e nelle istituzioni europee*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2, 2020. p. 22 ss. C. CONTESSA, *Circa la nozione in senso funzionale di “conflitto di interesse” nel nuovo “Codice dei contratti”*, in *Urb. app.*, 2017, p. 826 ss.; A. PERTICI, *Il conflitto d’interessi*, Torino, Giappichelli, 2002; S. CASSESE, *Conflitti d’interesse: il fiume di Eraclito*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p.235 ss; R. CANTONE, F. MERLONI, *Conflitti di interesse: una diversa prospettiva*, in *Dir. pubbl.*, 2019; U. ALLEGRETTI, *L’imparzialità amministrativa*, CEDAM, Padova, 1965; V. CERULLI

IRELLI, Per una politica dell'etica pubblica nella disciplina delle funzioni amministrative, in ASTRID.

Più nel dettaglio, l'analisi della giurisprudenza è stata condotta, in questa prima fase, al fine di disporre di una base casistica da cui poter muovere al fine di individuare le ipotesi di conflitto di interessi più ricorrenti nella pratica e le fattispecie più rilevabili mediante gli strumenti oggetto del progetto di ricerca. In tale prima fase la giurisprudenza analizzata è stata, principalmente, quella amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) e quella civile, pronunciata specialmente allorché vengano in rilievo questioni attinenti al pubblico impiego e all'applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

Ciò ha condotto ad individuare casi nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, del rapporto di lavoro, della sanità pubblica, dei contratti pubblici.

I casi individuati, peraltro, hanno evidenziato una rilevante varietà di questioni e di ipotesi nelle quali si è ritenuto che si sia verificato un conflitto di interessi, con conseguente dovere di astensione in capo al soggetto in conflitto: ad esempio, rapporti personali e/o familiari; rapporti professionali; rapporti di affari; legami societari; liti pendenti.

La giurisprudenza sin qui raccolta dovrà ora essere integrata, approfondita e sistematizzata. Tale lavoro di ricerca, analisi e sistematizzazione proseguirà, poi, con riferimento alle decisioni adottate in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e alla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Si procederà, parallelamente, allo studio e all'esame della produzione dottrinale in merito.

CASO	NORME	SENTENZA	NOTE
Art. 6 bis l. n. 241/1990			
Soggetto proprietario di un immobile demolito e ricostruito, di cui si lamenta l'illegittimità per contrasto con il PRG, che, in quanto membro della Commissione Permanente Urbanistica-assetto del territorio, si è fatto promotore di una modifica del PRG (poi approvata in Consiglio Comunale), che ha reso legittimo l'intervento edilizio "con evidente e diretta incidenza sull'esito della causa che lo aveva visto soccombente in primo grado "	97 Cost. 6 bis l. 241/1990 78 e 79 d.lgs. 267/2000	Cass., II, 19/5/2023, n. 13788	Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Non rileva la circostanza che il Consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l'obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.) al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione. E ciò a prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti ; v'e'

			un contrasto dunque tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo "istituzionale" ed un altro di tipo personale che va risolto con l'astensione dal partecipare alla discussione e alla votazione sulla deliberazione.
Impugnazione ordinanza con la quale, a seguito di una verifica urbanistico-edilizia stimolata dal sig. Ce. Sa., il Responsabile del Servizio Tecnico Comune di *****, visti gli esiti accertamenti istruttori dallo stesso "esternalizzati", giusta determina n. *****, per ragioni di incompatibilità derivanti dall' esistenza di vincoli parentali intercorrenti con entrambe le parti private coinvolte , gli ha ingiunto la demolizione, ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, di tre fabbricati insistenti sul fondo di sua proprietà.	97 Cost. 6 bis l. n. 241/1990 51 c.p.c.	TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 17/1/2023, n. 73	Repressione abusi edilizi e ordinato assetto del territorio. Rapporti di parentela
Impugnazione provvedimento di annullamento in autotutela di concessione edilizia adottato da soggetti già denunciati in sede penale dal ricorrente per altre vicende.	97 Cost. 6 bis l. n. 241/1990 51 c.p.c. (lite pendente o grave inimicizia)	TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 24/10/2022, n. 2988	"ove si dovesse estendere la nozione di conflitto di interessi sino a ricomprendere qualsiasi denuncia in sede penale (ancorché infondata) nei confronti del soggetto decidente, sarebbe verosimile il rischio di una completa paralisi nell'attività amministrativa degli uffici, soprattutto in Comuni di ridotte dimensioni, come quello resistente. Senza considerare la possibilità che il denunciante, per

			tale via, potrebbe facilmente evitare che le proprie istanze siano decise da soggetti a qualunque titolo poco graditi, incidendo così sull'esercizio del pubblico potere "
<p>La società Immobiliare ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 6 del codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni gravante sull'Arch. Pa. An. Ma., Responsabile del Settore Urbanistica, nei confronti del quale – oltre che del Comune di Strà e di altri funzionari comunali – era stata proposta, nell'ambito di separato giudizio, pendente dinanzi alla II Sezione del Tar Veneto, domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimità dell'attività amministrativa svolta.</p> <p>Il TAR ha ritenuto che nel procedimento sfociato nell'adozione della delibera impugnata, l'istruttoria sia stata svolta da un soggetto che versava in una situazione tale da inficiarne, potenzialmente, la terzietà, e che si è dunque venuto a trovare proprio nella condizione che il legislatore ha inteso scongiurare".</p>	6 bis l. n. 241/1990 6 d.P.R. n. 63/2013	TAR Veneto, Sez. II, 21/1/2019, n. 63	Il dovere di astensione degli amministratori vale, dunque, a preservare anzitutto la credibilità e la fiducia dell'Amministrazione
<p>Commissione di concorso.</p> <p>a) esistenza di una relazione sentimentale tra il figlio del</p>	11 d.P.R. n. 487/1994 6 bis l. n. 241/1990 51 c.p.c.	T.A.R. Abruzzo sez. I – Pescara, 19/02/2015, n. 84	Imparzialità e buon andamento. Tutela della parità di trattamento fra i diversi

<p>presidente della commissione di concorso ed una candidata; b) un candidato aveva svolto la propria attività lavorativa presso lo studio privato dello stesso presidente</p>			<p>aspiranti ad un posto pubblico. “L’esistenza, infatti, di un rapporto sentimentale tra una candidata ed il proprio figlio e l’esistenza di un rapporto di natura professionale con altro candidato (sia pur di natura autonomo) che si svolgeva presso lo studio “privato” del sanitario in questione facevano certamente sorgere il “sospetto” in ordine alla “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio” ed imponevano di certo al presidente della commissione di astenersi dall’incarico”</p>
<p>La ricorrente, dipendente del Comune di Salerno, ha impugnato la delibera con la quale l’Amministrazione ha disposto la sospensione dei provvedimenti di stabilizzazione del personale precario, con conseguente interruzione del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione. Per quei provvedimenti alcuni componenti della GC che aveva adottato l’atto e il Direttore del Personale erano sottoposti a giudizio di responsabilità erariale presso la Corte dei Conti.</p>	<p>97 Cost. 51 c.p.c.</p>	<p>T.A.R. Campania sez. II – Salerno, 17/03/2014, n. 580</p>	<p>Ritiene il Collegio che la condizione di soggetto coinvolto nel giudizio contabile nella veste di presunto responsabile di danno erariale sia destinata ad inficiare la necessaria serenità di giudizio ai fini dell’adozione di un atto che trova la sua principale ragione giustificativa proprio nella esigenza di rimuovere la “fonte di grave danno erariale passato, presente e futuro” Dall’adozione dell’atto impugnato non possono che discendere effetti benefici nella sfera giuridica degli incolpati, in quanto, col travolgimento del rapporto di lavoro si avrebbe la immediata cessazione della corresponsione degli emolumenti in favore</p>

			dei dipendenti stabilizzati, esborso che costituisce appunto la fonte del danno erariale ipotizzato a loro carico.
<p>Concorso universitario. Nel caso di specie emerge dagli atti che un peculiare e stretto legame connota il rapporto fra Presidente della Commissione e l'allievo/collaboratore To.</p> <p>Esistenza di "una pluralità di elementi", coordinati fra loro, che induce a ritenere fondato il sospetto che si sia attuato un quadro di giudizio "orientato" a favore di un candidato. Peculiari "modalità" che la Commissione si è data nel procedere, in via preliminare, a definire i <critéri preventivi> per la valutazione delle "pubblicazioni".</p>	6 bis l. n. 241/1990 51 c.p.c.	T.A.R. Sardegna sez. I – Cagliari, 05/06/2013, n. 459	Tutelare la parità di trattamento nei confronti degli altri candidati partecipanti alla selezione.
Art. 53 d.lgs. n. 165/2001			
Dipendente con procura speciale rilasciata da società immobiliare (oggetto: gestione immobili - forma giuridica: società di capitali)	Artt. 97 e 98 cost. Art. 53 d.lgs. n. 165/2001	Cass., sez. lav., 28/5/2024, n. 14896	Garantire l' obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. , con il quale, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", si è inteso rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. , sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare

			dall'esercizio di altre attività
Dipendente Infermiere c/o ASUR – Presidente di Società Cooperativa esterna che svolgeva attività infermieristica presso una casa di riposo senza autorizzazione	Artt. 97 e 98 Cost. Art. 53, comma 7 d.lgs. 165/2001	Cass., sez. lav., 11/4/2024, n. 9801	
Dipendente socio accomandatario di s.a.s. – reddito da partecipazione (principio di trasparenza tassazione società di persone)	Artt. 97 e 98 Cost. Art. 53, comma 7 d.lgs. 165/2001	Cass. Lav., 29/3/2023, n. 8846	Si tratta di somme, in sé espressione - comunque, anche in via presuntiva salvo prova contraria (si cfr., Cass., n. 22302 del 2022, 6835 del 2021) di cui nella specie non è prospettata nel controricorso la deduzione nei gradi di merito, né a una tale evenienza vi è riferimento nella sentenza di appello - di una società attiva e produttiva, riferibili all'esercizio dell'attività di amministratore svolta in ragione della qualità di socio accomandatario ricoperta, che dà luogo ad un'attività imprenditoriale, rispetto alla quale il previsto regime autorizzatorio garantisce all'Amministrazione d'appartenenza una verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al proprio dipendente dalla medesima attività.
Conferimento, nel periodo 2003-2006, dell'incarico di Presidente del Consiglio	D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, comma 10 D.lgs. 165/2001 (53) D.lgs. n. 39/2013	Cass. SS.UU. 11/11/2020, n. 25369	Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli

<p>di amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno s.p.a. all'ing. D.D., all'epoca Direttore generale dell'AUSL n. (OMISSIS) di Terni, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del D.</p> <p>L'oggetto del contendere è focalizzato sulla possibilità di ritenere che la previsione che impone l'obbligo di preventiva autorizzazione per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici si applichi anche a colui che, come nella specie, riveste l'incarico di direttore generale di una AUSL</p>			<p>Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconfiribilità degli incarichi stessi) - con le relative sanzioni - dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 (nonchè, razione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN - peraltro, dalla legge qualificato "esclusivo" - sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perchè, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di "agente dell'Amministrazione pubblica", da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.</p>
<p>A seguito di una verifica fiscale condotta dalla Compagnia di Prato della Guardia di Finanza nei confronti della società OASI s.r.l., esercente la gestione di un locale notturno in Prato, sarebbe emerso che il finanziere Ro. avrebbe rivestito, nel periodo 2013-2015, il ruolo di "socio di fatto" della predetta società,</p>	<p>97 e 98 Cost. 53 d.lgs. n. 165/2001</p>	<p>Corte Conti Toscana sez. reg. giurisd. - 10/06/2020, n. 152</p>	

<p>con una quota societaria pari al 30%, a fronte della quale il medesimo Ro. avrebbe realizzato introiti per complessivi euro 37.289,82, ovvero euro 20.909,43 nel 2013, euro 15.505,59 nel 2014 ed euro 874,80 nel 2015</p>			
<p>Il convenuto, dirigente apicale dell'A.FO.R. (ente pubblico strumentale della Regione Calabria), all'atto della sottoscrizione o dei successivi rinnovi del contratto individuale di lavoro, ometteva di dichiarare di trovarsi in condizione di incompatibilità con l'assunzione di un impiego pubblico a tempo pieno ed esclusivo, in quanto svolgeva attività libero professionale come dottore commercialista, iscritto al relativo Albo e titolare di partita Iva.</p> <p>La causa petendi dell'azione di responsabilità esercitata dal Procuratore regionale nei confronti del convenuto è fondata sulla violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro intrattenuto con la P.A. per aver il Fu. svolto, nella sua qualità di dirigente dell'A.FO.R. prima e di Calabria Verde poi, attività extra-istituzionale di natura libero - professionale, esercitando le funzioni di commercialista in favore di diverse società</p>	<p>97 e 98 Cost. 53 d.lgs. 165/2001</p>	<p>Corte Conti Calabria sez. reg. giurisd. - 20/04/2020, n. 115</p>	<p>La scelta per un diverso centro di interessi, rispetto al pubblico ufficio, mediante l'esercizio di attività extra istituzionale contraddistinta da professionalità, abitudine e intensità potrebbe turbare sia la regolarità del servizio, sia l'indipendenza del pubblico impiegato e, conseguentemente, il prestigio della stessa P.A.</p>

<p>Incompatibilità rilevata tra il rapporto dipendente del L., dirigente medico, con la USL e la proprietà in capo al predetto di quote (maggioritarie) di una società di capitali - la Hydra s.r.l. - che, in conflitto di interessi con la USL, si occupava dell'organizzazione e prestazione servizi accessori all'attività medica.</p>	<p>Art. 97 Cost. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 60 L. n. 412 del 1991, art. 4</p> <p>È sancita l'incompatibilità con: a) ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, b) altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, c) l'esercizio di altre attività che possono configurare conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale; d) la titolarità o la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Cassazione civile sez. lav. - 29/11/2019, n. 31277</p> <p>Differenziare la tipologia delle partecipazioni societarie, restando evidentemente fuori dal divieto quelle che non configurino, sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale, alcun conflitto di interesse (essere un pubblico dipendente non impedisce in assoluto di investire il proprio denaro in quote del capitale sociale di una società).</p>	<p>La partecipazione maggioritaria avente un oggetto sociale ("... L'organizzazione e la prestazione di servizi accessori all'attività medica. A tal fine la società potrà provvedere alla costituzione ed alla gestione di centri medici, di laboratori di analisi e di ricerca, di gabinetti di radiologia e fisioterapia; potrà allestire reparti di degenza, acquistare attrezzature, stipulare convenzioni o accordi con centri medici autorizzati, con il S.S.N. e con altri enti previdenziali e assistenziali, sia pubblici che privati, fornire servizi amministrativi, contabili e di segreteria a favore di operatori sanitari abilitati, procedere all'organizzazione di convegni, meeting informativi, corsi di aggiornamento o similari...) chiaramente indicativo di un interesse distinto se non inconciliabile rispetto alle attività del servizio sanitario nazionale è già in sé integrativa del divieto legislativamente previsto ed espressiva di una situazione di contrasto.</p>
<p>M., dirigente medico responsabile della struttura semplice di gastroenterologia endoscopica, con decreto del sindaco di Todi del 23 aprile 2009 era stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Letizia Varalli, Giulio ed Angelo Cortesi" e, con nota del 14 maggio 2009, si era limitato a comunicare al Direttore Generale la</p>	<p>L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7 Art. 53 d.lgs. n. 165/2001 (non derogato da D.Lgs. n. 207 del 2001, art. 7, comma 4)</p>	<p>Cassazione civile sez. lav. - 06/02/2019, n. 3467</p>	<p>L'assenza di conflitto, quindi, che deve essere comunque verificata dall'amministrazione di appartenenza, non fa venir meno la necessità dell'autorizzazione, bensì costituisce una condizione che deve sussistere affinché quest'ultima possa essere rilasciata.</p>

designazione, accettata senza preventiva autorizzazione.			
Impugnazione del licenziamento disciplinare, comminato al ricorrente dal Comune di **** per l'incompatibilità della funzione di pubblico dipendente con l'esercizio della professione forense.	Art. 53 d.lgs. n. 165/2001 Artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957	Cassazione civile sez. lav. - 12/12/2018, n. 32156	La disciplina prevista L. 25 novembre 2003, n. 339, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense - è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) , nonchè, dall'altro, l'indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.)
Dipendente AdE licenziato perché, a fronte di ripetute richieste dell'Amministrazione di porre fine alla situazione di incompatibilità riscontrata tra l'attività di dipendente pubblico e quella libero-professionale di geometra, ha ritenuto di non volere porre fine all'attività di geometra, considerando compatibile lo svolgimento di tale attività con il rapporto di lavoro a part-time (entro il 50% dell'orario normale) in corso presso l'Agenzia.	Art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002 (norma speciale che detta per il personale delle Agenzie fiscali una disciplina in tema di incompatibilità e conflitto di interessi più rigorosa di quella generale - prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 e ss., e, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dal D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, art. 6, comma 2, e dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 57 e ss., ivi richiamati). 54, 97 e 98 Cost. Direttiva 2011/16/UE (cui è stata data attuazione con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29) D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1,	Cassazione civile sez. lav. - 14/02/2018, n. 3622	<la disciplina in materia di indipendenza e "autonomia tecnica" dettata per i dipendenti delle Agenzie fiscali - più rigorosa rispetto a quella ordinaria dei pubblici dipendenti, specialmente con riguardo all'incompatibilità e al cumulo di impieghi - risponde a due principi generali: a) il principio secondo cui "il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento dell'attività di servizio"; b) il principio in base al quale "il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che

			<p>possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali".</p> <p>Principi generali di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della PA (art. 97 Cost.) nonché il principio secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (art. 54 Cost., comma 2), la cui applicazione nei confronti dei dipendenti delle Agenzie fiscali è particolarmente severa in quanto dette Agenzie rappresentano lo Stato nell'esercizio di una delle sue funzioni più autoritative - il prelievo fiscale - e i loro dipendenti devono operare in modo da guadagnare sempre più, nell'esercizio di quella funzione, il rispetto e la fiducia che i cittadini devono alle istituzioni.</p>
<p>C. S., infermiera professionale dipendente del Policlinico (omissis...), aveva percepito la somma di Euro 14.585,74 per l'attività extraistituzionale svolta presso varie società di assistenza private nel periodo dal 2005 al 2009, senza autorizzazione da parte dell'ente pubblico datore di lavoro</p>	<p>Art. 1, comma 60, l. n. 662/1996 Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Corte Conti Emilia-Romagna sez. reg. giurisd. - 26/09/2017, n. 188</p>	
<p>Il signor Ci., nella sua qualità di dipendente dell'Agenzia delle entrate all'epoca dei fatti, ha svolto un</p>	<p>Art. 53, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</p>	<p>Corte Conti Abruzzo sez. reg. giurisd. - 15/03/2017, n. 30</p>	<p>Non può condividersi la tesi difensiva secondo cui il titolare del potere autorizzatorio e del correlato credito</p>

<p>incarico retribuito in mancanza della previa autorizzazione, agli effetti di cui all'art. 53, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso una società in house del Comune del quale era stato eletto Sindaco.</p>			<p>sarebbe il Comune di ***** anziché l'Agenzia delle entrate, in quanto il mandato elettivo svolto dal convenuto quale Sindaco dell'ente locale in questione non può essere assimilato ad un rapporto di lavoro dipendente agli effetti del citato art. 53; i commi 7 e 7-bis del citato art. 53, sia per ragioni letterali, sia per ragioni di interpretazione sistematica, tenuto presente lo spirito della norma, vanno senz'altro riferiti al rapporto di lavoro dipendente con l'Agenzia delle entrate; rapporto che, per quanto rilevabile dagli atti, è rimasto in essere anche durante lo svolgimento del mandato elettivo.</p>
D.lgs. n. 39/2013			
<p>Il Dott. Ma., ex consigliere del Comune di Arezzo, è stato nominato presidente con poteri gestionali della società Estra S.p.A., qualificata come ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico. È stato confermato che l'incarico del Dott. Ma. è inconfirabile poiché l'Anac ha identificato un controllo pubblico da parte del Comune di Arezzo su Estra tramite Coingas S.p.A. La natura giuridica di Estra S.p.A. è stata qualificata come ente di diritto privato in controllo pubblico, anche a seguito della</p>	<p>Art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013 Art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013 Art. 1, comma 2, lett. c) e l), del d.lgs. n. 39 del 2013 Art. 2359 codice civile</p>	<p>Consiglio di Stato sez. V - 21/08/2023, n. 7864</p>	

<p>partecipazione e influenza dominante del Comune di Arezzo su Coingas.</p>			
<p>Inconferibilità dell'incarico di Presidente del CdA di una società partecipata a un ex consigliere comunale.</p> <p>Sussistenza di patti parasociali per la nomina del CdA</p> <p>l'art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, va inteso nel senso che tra le società pubbliche "che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche" rientrano anche le holding in controllo pubblico che - come -OMISSIS- s.p.a. - detengono integralmente il capitale sociale di società che svolgono "attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche".</p>	<p>Art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. 39/2013</p> <p>Art. 2359 c.c.</p> <p>Art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. 39/2013</p> <p>Art. 16, c. 1, d.lgs. 39/2013</p> <p>Art. 17, d.lgs. 39/2013</p>	<p>T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 12/10/2022, n. 12999</p>	<p>Evitare che l'affidamento di determinati incarichi a soggetti provenienti da precedenti esperienze in organi di indirizzo politico pregiudichi la selezione meritocratica per gli stessi e comprometta l'imparzialità (reale e percepita) della p.a.</p>
<p>La ricorrente ha contestato un provvedimento dell'ANAC che ha determinato la sussistenza di inconferibilità degli incarichi conferiti dalla Regione Calabria a causa di una condanna per abuso d'ufficio.</p> <p>La sentenza assolutoria successiva non elimina retroattivamente la</p>	<p>Art. 3, commi 1 e 3, D.lgs. 39/2013</p> <p>Art. 15, comma 1, D.Lgs. 39/2013</p> <p>Art. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2013</p> <p>Art. 18, comma 2, D.Lgs. 39/2013</p> <p>Art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012</p> <p>Art. 20 D.Lgs. 39/2013</p> <p>Art. 97 Cost.</p> <p>Art. 166 c.p.</p>	<p>T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 02/02/2022, n. 1238</p>	<p>per "incarichi dirigenziali", secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. 39/2013, si intendono "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito</p>

<p>condizione di inconferibilità.</p>			<p>degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione". devono ritenersi rientranti nella fattispecie tutti gli incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni comportanti l'esercizio di competenze di amministrazione e gestione, indipendentemente dalla natura esclusiva dell'attribuzione di queste funzioni e della eventuale presenza di figure apicali che possano ingerirsi nello svolgimento delle funzioni stesse</p>
<p>Il Sindaco del Comune di ***** e Assessore della Giunta dell'Unione di Comuni ***** impugna la determina che annullava una precedente determina sulla sussistenza di incompatibilità nel suo incarico di Responsabile Tecnico-Amministrativo del GAL ***** L'Unione di Comuni ha invitato il ricorrente a rimuovere l'incompatibilità ma egli ha contestato la decisione. La sentenza si basa sulla qualifica dirigenziale effettiva del ricorrente, il</p>	<p>art. 12, quarto comma, lett. b) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 93</p>	<p>T.A.R. Toscana sez. I - Firenze, 07/03/2019, n. 340</p>	<p>è irrilevante il fatto che la qualifica dirigenziale non sia stata formalmente attribuita al dipendente, ma è invece necessario fare riferimento alle responsabilità in concreto affidate, con la conseguenza che incorre nella predetta incompatibilità l'assessore dell'Unione dei Comuni che svolga anche la funzione di impiegato senza qualifica di dirigente di ente controllato e che risulti unica unità organizzativa di</p>

<p>controllo pubblico sull'ente di diritto privato in cui lavora, e la correttezza del procedimento seguito dall'Unione dei Comuni nella decisione di contestare l'incompatibilità</p>			<p>gestione, sottoposta al Responsabile Generale, figura quest'ultima di coordinamento, a sua volta preposta al Consiglio di Amministrazione: egli svolge infatti un incarico di funzione dirigenziale, nel senso indicato di cui all'art. 1, comma secondo, lett. j) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</p>
<p>Illegittima nomina Commissione di gara. La Commissione era irregolarmente costituita poiché l'ing. ***** era stato nominato dirigente in violazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013, essendo stato Consigliere Comunale fino al 25 novembre 2013 e quindi non poteva ricevere incarichi dirigenziali fino al 24 novembre 2014.</p>	<p>Artt. 7, 20 del D.Lgs n. 39/2013</p>	<p>T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 04/05/2016, n. 5063</p>	<p>Le risultanze probatorie, infatti, hanno evidenziato che la determinazione dirigenziale n. 2083, del 27.11.2014, di nomina dell'Ing. ***** a Presidente della Commissione giudicatrice, è stata adottata assumendo a presupposto - ex art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 - il Decreto del Sindaco del Comune di ***** n. **, del *****, di nomina di quest'ultimo a dirigente a tempo determinato. Decreto, quest'ultimo, viceversa affetto da invalidità insanabile, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, secondo cui sono nulli gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto. Al momento di adozione del suddetto decreto sindacale, infatti, non poteva essere affidato all'Ing. ***** alcun incarico dirigenziale nell'ambito della Regione ***** posto che questi era già stato nominato Consigliere</p>

			Comunale presso il Comune di ***** fino alla data del ***** , per cui - ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), del D.L.gs. n. 39/2013 - lo stesso non poteva in realtà essere destinatario di alcun incarico dirigenziale, fino al 24 novembre 2014, da parte del Comune di *****i (come, peraltro, correttamente accertato dalla Commissione Anticorruzione del Comune di *****).
il comune di San Giovanni Incarico, componente dell'azienda speciale consortile "Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del lago di San Giovanni Incarico", espone che con delibera assembleare in data 20 dicembre 2013, veniva nominato il presidente della riserva. Quindi con decreto prot. n. 124832 del 31 ottobre 2014 il presidente della provincia di Frosinone, richiamato il parere dell'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione, di inconferibilità ex articolo 7, comma 2, del d. lgs. 39/2013 di nullità dell'incarico e del contratto individuale, nonché le sollecitazioni della competente prefettura e della regione, nominava l'ing. An. Tr. quale commissario ad acta incaricato del sollecito avvio della procedura	Articolo 7, comma 2, d.lgs. 39/2013 Articoli 1, comma 2, lettera c, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39	T.A.R. Lazio sez. I - Latina, 10/09/2015, n. 613	Non può conferirsi l'incarico di presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico a colui che è stato negli anni precedenti commissario straordinario dello stesso ente, dovendosi, di fatto equiparare la figura del commissario straordinario a quella del presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico

<p>per la nomina di un nuovo presidente. L'assemblea dell'azienda, convocata per il 23 gennaio 2015, prendeva atto "di quanto predisposto dalle Autorità sopra elencate." e, su proposta del presidente, nominava il rag. An. Fr. il quale accettava dichiarando l'inesistenza di ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità. Il comune agisce quindi per l'annullamento di tutti gli atti in epigrafe elencati</p>			
<p>L'appellante, con mansioni di dirigente medico preposto alla struttura complessa di chirurgia generale e pronto soccorso chirurgico degli Ospedali riuniti dell'Area Nolana. Nello stesso tempo riveste la carica di consigliere comunale di San Giuseppe Vesuviano (comune con più di 15.000 abitanti). Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, il Direttore generale dell'A.S.L. gli ha contestato l'incompatibilità tra le due cariche, ai sensi della nuova normativa e con gli effetti da essa previsti.</p>	<p>Decreto legislativo n. 39/2013, legge n. 190/2012, art. 1, commi 49 e 50</p>	<p>Consiglio di Stato sez. III - 12/11/2014, n. 5583</p>	<p>A fronte della citata formulazione generica dell'art. 12, vi è il successivo art. 14 intitolato "Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed il cui disposto prevede l'incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.</p>
Contratti pubblici			
<p>A seguito dell'esame e valutazione dell'offerta tecnica prodotta da uno dei concorrenti, la Commissione ha segnalato la circostanza che nel gruppo di lavoro</p>	<p>Art. 42 d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>CdS III 14/1/2019, n. 355</p>	<p>Il medico avrebbe dovuto assumere contemporaneamente il duplice ruolo di co-esecutore del progetto offerto da **** in una gara bandita dall'ASL</p>

<p>proposto per l'esecuzione dell'appalto è stato incluso un professionista dipendente della Asl appaltante, avendo il concorrente corredato la propria offerta tecnica di tutti i CV dei professionisti del gruppo preposto all'esecuzione dell'appalto;</p> <p>- in particolare, come si evince dal curriculum vitae inserito nell'offerta tecnica della ditta quale parte integrante della stessa, il suddetto professionista è un "Medico Dirigente dell'UVARP (Unità Operativa di Appropriatazza dei Ricoveri e Prestazioni)", preposto all'attività di ispezione per la verifica dell'appropriatezza dei ricoveri presso le Case di cura e gli ospedali della ASL</p>			<p>per la gestione di un rilevante segmento di attività dei propri presidi ospedalieri e di Dirigente della medesima ASL con funzioni ispettive sugli stessi presidi.</p>
<p>Ing. *** è progettista dell'opera, avendo redatto, per conto della Stazione Appaltante, unitamente ad altro tecnico, il progetto esecutivo posto a base di gara;</p> <p>Lo stesso Ing. **** è indicato nell'offerta dell'aggiudicatario come "Responsabile del team consulenza tecnica", destinato ad operare nella fase esecutiva dell'appalto;</p> <p>Vi è una previsione del bando che demanda al progettista di valutare le soluzioni migliorative proposte dall'aggiudicatario, in</p>	<p>Art. 24, comma 7 e 42 d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>CdS, V, 14 maggio 2018, n. 2853</p>	<p>In conclusione deve riconoscersi che il progettista, già incaricato della stazione appaltante della predisposizione del progetto posto a base di gara, che sia stato indicato, nell'offerta tecnica di un operatore economico concorrente per l'affidamento dell'appalto dei lavori, quale consulente esterno dell'aggiudicatario, in fase esecutiva, con compiti di natura tecnica, è in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016,</p>

<p>caso di richiesta della stazione appaltante.</p>			<p>anche se non è legato all'aggiudicatario da un rapporto di dipendenza od subordinazione</p>
<p>Invitalia s.p.a. ha escluso il r.t.i. ***** dalla procedura di gara per aver riconosciuto esistente una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 costituita dal "rapporto d'affari" intercorrente tra l'ing. *****, consulente dell'amministrazione per la partecipazione dell'Italia ad Expo Dubai 2020, e M.M. s.p.a. una delle mandanti del raggruppamento.</p>	<p>Art. 42 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50</p>	<p>CdS, sez. V, 15/5/2020, n. 3048</p>	<p>Quanto all'esistenza di un "rapporto d'affari" ... tale era indubbiamente la relazione tra la società LC&Parteners Project Management and Engineerings.r.l., a socio unico l'ing. ***** , e la M.M. s.p.a. proprio in quanto finalizzata alla costituzione di una joint venture, ovvero a dar vita ad una forma di associazione temporanea tra imprese per la conduzione di un'iniziativa imprenditoriale congiunta: quel che importa è che le due parti – il funzionario pubblico e l'impresa concorrente – condividessero le sorti di un'iniziativa imprenditoriale; Il ruolo dell'ing. **** consisteva in sostanza nella direzione dell'attività di progettazione (e, successivamente, di esecuzione) del padiglione Italia ad Expo Dubai 2020, con possibilità certa, sin dai momenti immediatamente successivi dalla stipulazione del contratto di consulenza, di aver accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara o, comunque, di essere ben informato dei desiderata dell'amministrazione</p>

			sull'opera da realizzare che avrebbero potuto condurre a dar maggior peso all'uno o all'altro elemento dell'offerta
<p>La ricorrente eccepiva, tra l'altro, che tra la Gest.Ass. S.r.l – ossia il broker incaricato dalla società pubblica TUA del servizio di consulenza e redazione e/o collaborazione nel predisporre gli atti di gara – e la Cattolica Assicurazioni vi sarebbero stati legami dovuti ai componenti delle due compagini societarie.</p> <p>Denunciava, in pratica, l'esistenza di un conflitto di interessi (sanzionato con l'obbligo di esclusione) tra il broker incaricato dalla stazione appaltante della predisposizione degli atti di gara e l'aggiudicatario.</p> <p>Sussistevano rapporti personali e societari tra l'organo di amministrazione del broker Gest.Ass. s.r.l. e quello di un'agenzia generale di Cattolica Assicurazioni (Dughera Assicurazioni Group s.r.l.), la quale, verosimilmente, sarebbe risultata beneficiaria delle provvigioni dell'appalto in questione, atteso che materialmente avrebbe rilasciato le relative polizze e gestito sul territorio il rapporto assicurativo, curando l'esecuzione del contratto di servizio.</p>	Art. 42 e 80 d.lgs. n. 50/2016	CdS, V, 11/7/2017, n. 3415	<p>Nella specie, risulta dagli atti che un componente del consiglio di amministrazione della Gest.Ass s.r.l. (Dughera Gianfilippo) fosse altresì membro del consiglio di amministrazione della Dughera Assicurazioni Group s.r.l., agenzia generale della Cattolica Assicurazioni s.p.a..</p> <p>Lo stesso Dughera Gianfilippo risulta, a sua volta, amministratore unico e socio maggioritario (con il 98,33%) della società Fel Fin s.r.l., che deteneva il 76% delle quote del broker Gest.Ass s.r.l..</p> <p>Per effetto di tali partecipazioni societarie, appare difficile contestare che il Dughera Gianfilippo esercitasse il controllo della Gest.Ass s.r.l., la quale, come si è detto, aveva svolto per conto della stazione appaltante il servizio – fondamentale, ai fini dell'appalto di cui trattasi – di predisposizione dei Capitolati di gara (apportando, rispetto ai precedenti, anche modifiche significative come l'eliminazione della franchigia).</p> <p>i legami personali e societari tra i soggetti coinvolti nella vertenza apparivano articolati, e precisamente:</p>

		<p>il sig. Ciuffo Guido (delegato della Società Cattolica a presenziare alle sedute della gara su cui si controverte) era nipote di Dughera Gianfilippo, come rilevato (e non contestato) nella memoria di costituzione in appello di Unipolsai. Lo stesso era anche amministratore delegato della Dughera Assicurazioni Group s.r.l.;</p> <p>la Dughera Assicurazioni Group era agenzia generale di Cattolica Assicurazioni s.p.a., come si evince dall'estratto del RUI tenuto dall'IVASS; inoltre, l'organo amministrativo della Dughera Assicurazioni Group s.r.l. era composto, oltre che dal Ciuffo Guido, dalla sig.ra Dughera Chiara (figlia di Dughera Gianfilippo), quale presidente del consiglio di amministrazione, e dal medesimo Dughera Gianfilippo, vicepresidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>lo stesso Dughera Gianfilippo era poi procuratore della società Dughera Assicurazioni Group s.r.l., agenzia generale della società Cattolica di Assicurazioni, con procura del 27 aprile 2009;</p> <p>l'organo di amministrazione del broker Gest.Ass. s.r.l. era composto da Carini</p>
--	--	---

			<p>Maria Rosaria (presidente del consiglio di amministrazione), Bandini Marco (amministratore delegato), nonché Dughera Gianfilippo (consigliere di amministrazione). Gest.Ass. s.r.l. era partecipata al 24% dalla sig.ra Carini Maria Rosaria (moglie del Dughera Gianfilippo) ed al 76% da Fel. Fin. s.r.l. Quest'ultima, come già detto, era a sua volta partecipata per l'1,67% dalla medesima Carini Maria Rosaria e, per l'ulteriore 98,33%, dal Dughera Gianfilippo, che ne era pure amministratore unico. Alla luce di quanto sopra esposto, non pare revocabile in dubbio che vi fosse una stretta correlazione tra la Dughera Assicurazioni Group s.r.l. – agente generale dell'aggiudicataria Cattolica Assicurazioni s.p.a. – e la Gest.Ass. s.r.l., in precedenza incaricata di predisporre parte degli atti di gara</p>
<p>Alle imprese del raggruppamento Coopservice si rimprovera l'omessa segnalazione nel corso della gara del rapporto di affinità di secondo grado esistente tra il Presidente del CdA della stessa Coopservice e di Servizi Italia (Roberto Olivi fratello di Paola Olivi) ed il Direttore della Struttura Complessa Servizi di</p>	<p>Art. 42 d.lgs. n.50/2016</p>	<p>CdS, sez. III, 20/8/2020, n. 5151</p>	<p>Nel caso di specie, sussistono entrambi gli elementi indiziari dai quali è possibile ricavare, in via presuntiva, il conflitto di interessi, ovvero:</p> <p>a) l'esistenza di un interesse personale del funzionario e della ditta concorrente in gara;</p> <p>b) il ruolo che il primo rivestiva nella procedura di gara e che gli avrebbe potuto</p>

<p>Supporto alla Persona dell'A.O. Universitaria di Bologna, Dott. Marco Storchi (coniuge di Olivi Paola), coautore del progetto e del capitolato tecnico posti a base della gara qui controversa e già dipendente del Gruppo Coopservice dal 1998 al 2004</p>			<p>consentire di "intervenire" o di "influenzare" il risultato, per le informazioni privilegiate che egli aveva a disposizione e che avrebbe potuto trasferire all'impresa concorrente; Detto della linea di interesse personale connessa alla relazione di affinità tra il dott. Storchi ed il rappresentante di vertice delle imprese concorrenti, va qui affermato che il ruolo al primo affidato - consistente nella direzione dell'attività di progettazione e di redazione del capitolato tecnico - lo ha posto, obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara.</p>
<p>Astensione presidente commissione gara dopo aver preso conoscenza, all'atto dell'esame dell'offerta tecnica, della presenza di un suo parente tra i dipendenti del concorrente inclusi nel team di esecuzione dell'appalto.</p>	<p>Artt. 42 e 77 d.lgs. n. 50/2016 Artt. 6 e 7 d.P.R. 62/2013</p>	<p>CdS, III, 8/7/2022, n. 5692</p>	<p>L'impresa, quindi, nelle multiformi espressioni soggettive in cui si manifesta e struttura ... interpone uno schermo tra gli interessi del dipendente e quello pubblico che deve essere perseguito dal pubblico funzionario, pur chiamato ad assumere decisioni e/o ad esprimere valutazioni incidenti sugli interessi facenti capo alla prima, con la conseguente non predicabilità, agli effetti applicativi delle norme in tema di incompatibilità e dovere di astensione del pubblico dipendente, di</p>

			una incidenza diretta dell'attività di quest'ultimo sugli interessi personali dei suoi lavoratori.
Presidente commissione e figlio che lavora, per il tramite di un'agenzia interinale, per un'impresa concorrente (triangolarità del rapporto di lavoro non esclude il conflitto di interessi)	art. 77 codice dei contratti 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 51 del codice di procedura civile art. 42 art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Linee Guida Anac n. 5 del 2016	CdS, III, 7/11/2018, n. 6299	la disciplina relativa alla composizione della Commissione coinvolge molteplici aspetti, ed in particolare, oltre a quelli della competenza e della non influenzabilità del giudizio (cui fanno riferimento più prettamente il 4° e 5° co. dell'art. 77 cit.), anche di prevenzione delle frodi e della corruzione attraverso l'eliminazione del conflitto di interessi. La disciplina dell'incompatibilità risulta, dunque, arricchita di quei profili (già presenti, nell'ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell'immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un'oggettiva 'confusione' tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l'immagine di imparzialità e di buona amministrazione. La natura c.d. 'triangolare' del rapporto di lavoro, che coinvolge il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore, e si caratterizza per la scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che fa capo all'agenzia somministratrice) e

			<p>l'effettiva utilizzazione del lavoratore che compete all'utilizzatore, tuttavia non sottrae il dipendente dal diretto controllo dell'utilizzatore medesimo ed in ogni caso, non è idonea ad eliminare quella 'confusione' di ruoli di cui si è detto.</p>
<p>Annullamento della decisione della stazione appaltante Consac di escludere l'a.t.i. ricorrente dalla procedura per l'affidamento di lavori di ristrutturazione del sistema idrico in Cilento, a causa di un conflitto di interesse concernente il r.u.p., ing. F.L., con la società -OMISSIS1</p>	<p>Art. 42, d.lgs. n. 50 del 2016 Art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 Art. 7, d.P.R. n. 62 del 2013 Art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016</p>	<p>Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2022, n.6389</p>	<p>Nel caso di specie, dichiarate dallo stesso interessato le "frequentazioni anche familiari" con membri della famiglia -OMISSIS-, pur se riferite al "passato", potrebbe essere escluso il conflitto di interesse attuale, ma non quello potenziale. In sintesi, ,, ,, è irrilevante accertare se la sospensione delle "frequentazioni anche familiari" sia più o meno recente, una volta che risulti accertato esservi stato un rapporto di amicizia prolungato nel tempo (tanto da essere definito in termini di frequentazione dallo stesso dichiarante) e che non sia stata comprovata, ma nemmeno dichiarata, la definitiva interruzione di ogni rapporto collocabile in un periodo di tempo particolarmente distante dai fatti di causa (per di più smentita, se non altro ,dalla comune iscrizione al Rotary locale). Quanto alle "frequentazioni" per ragioni professionali, , la quantità e la qualità</p>

			<p>delle collaborazioni e dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'ing. L. con le società del gruppo -OMISSIS-, ma anche la loro prossimità temporale/cronologica allo svolgimento della gara de qua, sono altamente significative di una contiguità professionale, nello stesso settore degli appalti pubblici, che la rende idonea di per sé a favorire l'insorgere di un atteggiamento di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità nel nuovo contesto della funzione pubblica esercitata ovvero (anche soltanto) ad essere percepita come "una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto" in oggetto</p>
--	--	--	---